



**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NONCHÉ AI SENSI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO E PER IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

## **Disciplinare**

STAZIONE APPALTANTE	Comune di Scandicci – P.za Resistenza n. 1 - 50018
Tipo di procedura	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi della disciplina transitoria in materia.
Criterio di affidamento	Minor prezzo
Codice CPV	90712100-2 “Pianificazione di sviluppo ambientale urbano”
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA	<u>xxx 2022 ORE 12:00:00</u>
DATA APERTURA OFFERTE	<u>xxx 2022 ore 12:00:00</u> presso il Comune di Scandicci eventualmente in modalità di videoconferenza pubblica.
<b><u>Importo a base d'asta sul quale offrire il ribasso percentuale (max 2 cifre decimali)</u></b>	<b>€ 86.065,58 IVA ESCLUSA</b>
Durata del contratto	225 giorni
Luogo di esecuzione	SCANDICCI (codice NUTS ITI14)

### **1. PREMESSE**

Trattasi di richiesta di offerta finalizzata all'individuazione del privato contraente ai fini dell'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi della disciplina transitoria in materia.

Si prevede l'invio della presente richiesta dell'operatore economico individuato sulla base delle ricerche di mercato tra gli operatori che avessero svolto il servizio suddetto e con i requisiti di professionalità richiesti dalla stazione appaltante.

La piattaforma START denomina tale procedura “APERTA”; tale procedura deve intendersi quale richiesta di offerta come sopra indicato, senza le formalità di cui agli artt. 60 e seguenti, d.lgs. n. 50/2016.

Criterio di affidamento : minor prezzo, agli operatori economici sarà richiesto di formulare l'Offerta economica in ribasso percentuale sull'importo unitario a base di gara e da assoggettare a ribasso.

Ai fini della presentazione delle offerte, la procedura sarà pubblicata sulla piattaforma START.

**N.B. La presente procedura ed il relativo affidamento sono subordinati al reperimento dei necessari stanziamenti di bilancio.**

## **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Dal 10/10/2019 è efficace il **“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”**, sottoscritto tra il Prefetto di Firenze e i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, presente nella documentazione di gara.

In sede di offerta, le imprese partecipanti dovranno rilasciare le specifiche dichiarazioni previste dal predetto Protocollo, che costituisce parte della documentazione di gara inserita su START, come da modello **AD “Ulteriori dichiarazioni”**, successivamente indicato al paragrafo dedicato: “Modalità di presentazione delle offerte”, punto A “Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta”.

In caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte da parte del privato contraente le clausole così come riportato nel sopra citato Protocollo di legalità.

## **2. SISTEMA INFORMATICO**

La procedura di gara informale si svolge in **modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- 1) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- 2) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso.

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, pertanto, dovranno identificarsi sul START.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Per qualsiasi informazione su START è possibile chiamare il **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010** o scrivere a [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com)

### 3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 3.1. DOCUMENTI

La documentazione di gara informale comprende:

- 1) Capitolato tecnico
- 2) Disciplinare
- 3) Modulistica per la partecipazione (la versione completa è disponibile su START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>).

#### 3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente procedura. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate sul sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della procedura.

Le suddette richieste potranno essere formulate entro il termine previsto a pag. 1 del presente atto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione inviata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5**, avvengono e si danno per eseguite utilizzando START mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

La risposta alla richiesta di chiarimenti di un operatore economica viene altresì pubblicata in forma anonima sul sito nell'area "Chiarimenti". **Si sottolinea dunque la necessità che ogni operatore controlli costantemente la sezione "Chiarimenti" per verificare se l'Amministrazione abbia inserito comunicazioni nel corso della procedura.**

**Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. Gli operatori economici sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica**

#### **4. OGGETTO**

Il presente atto riguarda l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi della disciplina transitoria in materia, per l'affidamento del servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile dell'area estesa di Scandicci e del piano generale del traffico urbano. La prestazione contrattuale richiesta è descritta nel Capitolato Tecnico.

#### **5. DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di 225 giorni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, come dettagliato nel Capitolato Tecnico al punto 3.

Il valore dell'appalto è stimato in **€ 86.065,58 IVA ESCLUSA** e commisurato alla durata del servizio.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto e non può sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Tale ultimo importo è considerato anche ai fini della determinazione del contributo di gara da versare ad ANAC a carico della stazione appaltante. Gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo.

Il servizio oggetto del presente appalto è riconducibile a servizio di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti, i concorrenti sono esentati dall'indicare nell'offerta economica, i propri costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti.

L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. **L'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero).**

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice è fatto obbligo all'operatore economico di indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi, quest'ultimi, da non confondere con i costi della sicurezza c.d "esterni" sopra citati).

#### **6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA INFORMALE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, anche con riferimento all'art. 13, comma 1 del Regolamento comunale per l'affidamento in concessione, gestione e uso degli impianti sportivi comunali approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/01/2020 di cui al paragrafo 3.1, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**E' vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo**

**comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dalla legge 14.06.2019, n. 55 cd. "Sblocca cantieri".

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione concedente procede nei termini previsti dall'art. 80 comma 4 D.Lgs 50/2016 come modificato dal DL. 76/2020 conv. L. 120/2020.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, **non** si farà ricorso al sistema AVCpass **in quanto trattasi di procedura di gara gestita esclusivamente in modalità interamente telematica, mediante piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana.**



Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente atto ossia tutte le offerte pervenute con modalità diverse.**

**N.B.: Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.**

## **8.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

L'operatore economico deve soddisfare:

- essere iscritti, per le attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); i soggetti di altro Stato Membro non residenti in Italia possono provare la loro iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

IN CASO DI R.T.I. tutte le società che ne fanno parte dovranno essere in possesso delle iscrizioni di cui ai punti 1 e 2.

Per tale requisito non è possibile fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

## **8.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### 8.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

### 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, anche partecipanti al raggruppamento.

#### **Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (punto 8.1)**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione concedente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, che richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile



decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **10. SUBAPPALTO**

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del Foglio Patti e Condizioni, concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione contrattuale che intende subappaltare. Al riguardo si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia con riferimento all'art. 105 del Codice.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA - NON DOVUTA**

Secondo quanto previsto dalla normativa di semplificazione delle procedure di appalto art 1 comma 2, DL 76/2020 conv L. 120/2020 e art 51 DL 77/2021 conv L. 108/2021 la garanzia provvisoria non è dovuta

## **11.bis - IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE NON DOVUTO**

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Trattandosi di affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 ≤ I < € 150.000, 00, secondo la Deliberazione ANAC n.830 del 21 dicembre 2021, gli operatori economici sono esentati dal pagamento del contributo ANAC .

## **13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI**

### **13.1 SVOLGIMENTO DELLA GARA INFORMALE**

La presente procedura, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto aggregatore di riferimento.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015. **ATTENZIONE: tutti i documenti, per i quali è richiesta la firma digitale, devono, prima di essere firmati, prodotti nel formato pdf/a.**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine indicato a pag. 1 del presente atto, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

A – Documentazione Amministrativa

B – Offerta economica

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

**L'operatore economico è individuato sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, determinato mediante offerta sul prezzo unitario, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come integrato dall'art. 1, comma 3 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c.2 e ss. del D.Lgs 50/2016.

Trattandosi di procedura non rientrante nelle fattispecie contemplate dall'art. 1, comma 3 del DL 76/2020 e successiva legge di conversione, non si procederà con l'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi del comma 6 dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 97 del D.Lgs. **50/2016 e s.m.i.**

### **13.2 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

La congruità verrà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata:

- secondo i criteri indicati all'art. 97 c. 2 (in caso di n. di offerte ammesse pari o superiore a 15);
- secondo i criteri indicati all'art. 97 c.2 bis (in caso di n. di offerte ammesse compreso tra 5 e 14).

Il calcolo verrà effettuato automaticamente dalla piattaforma Start.

Utilizzo delle cifre decimali nell'individuazione della soglia di anomalia. Seguono le modalità con le quali la piattaforma Start utilizza i decimali in fase di calcolo della soglia di anomalia in applicazione dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2 e comma 2-bis del D.Lgs 50/2016:

- 1) Il modulo "evaluation" deputato al calcolo della soglia di anomalia esegue tutti i calcoli intermedi alla massima precisione possibile, senza considerare il numero di cifre decimali impostato in fase di gara per il recepimento delle offerte.
- 2) In generale i confronti vengono realizzati alla massima precisione possibile senza realizzare troncamenti o arrotondamenti. L'unico caso in cui viene applicato il troncamento all'ottava cifra decimale è il confronto per selezionare gli scarti superiori alle media.
- 3) Il valore della soglia di anomalia viene salvato all'interno del modulo e troncato all'ottava cifra decimale.
- 4) La soglia viene mostrata nella pagina di classifica effettuando il troncamento alla quinta cifra decimale.

In caso di numero di offerte ammesse pari o inferiore a 4, non si procede al calcolo per la determinazione della soglia di anomalia come previsto all'art. 97 comma 3 bis.

Resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi del comma 6 del citato art. 97.

Dato l'importo stimato dell'appalto, è prevista l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e ss. del D.Lgs 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (DIECI).

## 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (A.1) E MODULO AD-ALTRE DICHIARAZIONI

I concorrenti dovranno compilare ed inserire sulla piattaforma:

**A.1:** la "**Domanda di partecipazione A.1**", recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del d.p.r. 445/2000, che viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente.

**Il concorrente singolo**, quindi, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. Il Comune di Scandicci assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione

richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

**Si precisa che il concorrente nella compilazione della domanda deve indicare,**

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente all'invio del presente invito, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:

a) per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO

b) per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO

c) per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORE TECNICO

d) per ogni altra tipo di società o consorzio:

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO, DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con numero di soci pari o inferiore a 4 soci)

**N.B.: Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un PROCURATORE il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura**

l'originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**A1-BIS: IMPOSTA DI BOLLO DI € 16,00 – dovuta ai sensi di legge solo per l'aggiudicatario.**

\*\*\*\*\*

**14.1.1 DOMANDA A1 PRESENTATA DA PARTE DEGLI OPERATORI ASSOCIATI**

**A) OPERATORI RIUNITI**

Nel caso di partecipazione di **operatori riuniti** (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE), i concorrenti facenti parte dell'operatore riunito dovranno compilare i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "*domanda di partecipazione*". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate (vedasi par. 13.1), comprese la dichiarazione in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito.

1. Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificati, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI o consorzi o GEIE;
- le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, del Codice.
- la quota percentuale di apporto di ogni requisito economico-finanziario e/o tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativo a tutti i membri del medesimo operatore riunito.

**Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" A.1 generata dal sistema e ad essi riferiti.**

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito **deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria** e abilitato ad operare sul sistema START.

## **B) CONSORZIO**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un **CONSORZIO** deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" A.1, specificando la tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

**N.B. SOLO IL CONSORZIO PRESENTA LA DOMANDA A1. PER LE CONSORZIATE ESECUTRICI VEDI INFRA.**

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

## **C) CONTRATTO DI RETE**

Nel caso in cui il concorrente sia un'aggregazione di imprese aderenti al **CONTRATTO DI RETE**, la domanda deve essere sottoscritta nei seguenti modi:

- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, devono essere sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, devono essere



sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

\*\*\*\*\*

## **14.2 DGUE-A.2 (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)**

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Scandicci accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, pubblicate in G.U. n. 174 del 27.7.2016.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

A tale scopo il Comune di Scandicci mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE (A2) così come riformulato a seguito, in particolare, dei continui mutamenti dell'art. 80 del Codice, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione Appaltante. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

**ATTENZIONE: NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SI RACCOMANDA I CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA "X" IN LINEA CON TUTTE LE CORRISPONDENTI DOMANDE (in particolare a tutte le domande della Sezione C lett. b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a concordato con continuità aziendale).**

**Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 DLgs 50/2016 (per l'elenco dei soggetti si veda par. 14.1).**

Il DGUE dovrà essere compilato come segue:

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Le informazioni sono già inserite ad opera della Stazione Appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



**In caso di ricorso ALL'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della SEZ. C PARTE II**

Il concorrente indica:

- se intende ricorrere all'avvalimento
- la denominazione dell'operatore economico ausiliario
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Ogni impresa ausiliaria deve compilare un proprio DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

E' compito del concorrente allegare alla documentazione di gara il DGUE dell'ausiliaria o delle ausiliarie.

**In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della SEZ. D PARTE II**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, INDICA:

- se intende subappaltare
- l'elenco delle prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica.

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, LE DITTE SONO INVITATE A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 DEL CODICE E ALLEGATO XVII DEL CODICE.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

\*\*\*\*

**14.2.1 – In caso di presentazione DGUE (A.2) da parte soggetti associati**

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico professionale e economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **B) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA D.G.U.E. (allegata in calce al modello DGUE)**

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE** dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono comunque contenute all'interno del modello stesso. **Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento andrà altresì presentato il DGUE dell'impresa ausiliaria compilato in ogni sua parte.**

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono comunque contenute all'interno del modello stesso.

\*\*\*\*\*

#### **14.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.**

**a)** Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **GIA' COSTITUITI** deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell' ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

**b) Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE NON ANCORA COSTITUITI una dichiarazione attestante:**

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**c) Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, indicata nella domanda di partecipazione riferita al consorzio, deve:**

- compilare la **Scheda A.3 "scheda consorziata esecutrice"** nella quale la consorziata rende le dichiarazioni le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed indica tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; ogni **dichiarazione** con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942. Qualora il consorzio non indichi la consorziata/le consorziate per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**d) Ulteriori documentazione in caso di avvalimento**

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Al fine di rendere queste due dichiarazioni nonché di dichiarare i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice è messo a disposizione per l'impresa ausiliaria nella documentazione di gara il **Mod. A.4 "Scheda impresa ausiliaria"**.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. La dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

**e) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE ex art. 186bis RD 267/1942 e CURATELA FALLIMENTARE (ex art. 110 Codice)**

Ai sensi dell'art. 110 Codice

*“3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.*

*4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.*

*5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.*

*6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida”*

Ai sensi dell'art. 186Bis R.D. 267/1942

*“Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. (2)*

*L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:*

*a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*

*b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

*Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento”*

Pertanto le imprese **ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale** (ex art. 186 bis R.D. 267/1942) nonché quelle **autorizzate ai sensi dell'art. 110 Codice**, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono:

- dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Competente Tribunale che li ha rilasciati nel DGUE sezione C parte III;

- (in caso di partecipazione in RTI) dichiarare che l'impresa non partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. L'impresa in concordato, di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, **solo una** delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. E' sufficiente che la dichiarazione di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 186 bis del R.D. suddetto sia resa da un operatore riunito. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario;

- presentare, nell'apposito spazio, predisposto sulla piattaforma la **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del summenzionato R.D., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- Nel caso in cui sia necesasrio il ricorso all'AVVALIMENTO:

L'impresa ausiliaria dovrà:

- presentare un proprio DGUE contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI. Dallo stesso DGUE deve emergere che l'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente, non si trovi, a sua volta, nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

- rendere le dichiarazioni previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i requisiti necessari e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda **"A4 – scheda impresa ausiliaria"**. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare l'impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

#### **f) CONTRATTO DI RETE**

Per le **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- scansione copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegata scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata non autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**A.5) la GARANZIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016: NON PREVISTA.**

**A.6) l'IMPEGNO di un fideiussore** individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse affidatario: **NON PREVISTO.**



## **A.7) IL DOCUMENTO contributo ANAC : NON PREVISTO**

### **15. PRECISAZIONI E CHIARIMENTI**

Possono eventualmente essere richiesti chiarimenti e precisazioni in relazione ai dati e ai contenuti della busta amministrativa.

### **16. OFFERTA ECONOMICA**

**L'offerta economica si presenta mediante la compilazione del modello "Form on -line" generato dal sistema START.** Nel "Form on line" dovrà essere indicato:

- il **ribasso percentuale offerto** (massimo due decimali) sull'importo posto a base di gara e da assoggettare a ribasso pari a **€ 86.065,58 oltre IVA di legge**;
- gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi del personale ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Dlgs 50/2016.

Il concorrente per presentare l'offerta economica "form on – line" dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare in tutti i campi il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

**Ai sensi dell'art. 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.**

N.B. : Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre, nell'apposito spazio, gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, compilando il modulo presente nella documentazione della procedura.

Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel prezzo offerto e contrattualmente determinato, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, sia quelli previsti per la completa esecuzione del servizio sia quelli relativi ad ogni altra attività funzionale all'oggetto della procedura di cui al presente atto.

## **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica ed alla domanda di partecipazione.

### **17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ed ECONOMICA.**

Le offerte pervenute sulla piattaforma START saranno aperte **nella data indicata nel frontespizio** del presente atto, presso il Palazzo comunale in Scandicci eventualmente in videoconferenza pubblica. In tal caso, potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il RUP verifica la regolarità formale e la completezza delle offerte pervenute in base a quanto richiesto nel presente atto e tramite la piattaforma START sarà individuata la migliore offerta secondo quanto riportato al precedente paragrafo 13.

N.B. Trattandosi di procedura telematica espletata sulla piattaforma telematica regionale START, tipologia esclusa dall'applicazione della delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, economico- finanziario e tecnico-professionale, avverrà con le seguenti modalità:

- per i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, la stazione appaltante acquisirà la relativa documentazione d'ufficio;
- per i requisiti di carattere tecnico-professionale, sarà onere del concorrente fornire la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

### **18. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Terminata la procedura sulla piattaforma START, il RUP adotta la determina di affidamento che diventa esecutiva con l'apposizione del visto contabile ed efficace con l'esito positivo delle verifiche artt. 80 e 83, D.LGS 50/2016 secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti sotto soglia, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice.

Successivamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto in modalità elettronica conformemente a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice ed inoltre le coperture assicurative previste dal Foglio Patti e Condizioni.

**Trattandosi di procedura informale non sono previste spese per la pubblicazione del bando e dell'esito.**

### **19. AVVERTENZE GENERALI, RISOLUZIONE E RECESSO**

La stazione appaltante si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'affidamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non affidare il contratto qualora vi siano impedimenti di qualsiasi natura o lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

L'offerta, per il concorrente, è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In riferimento alle misure relative alla risoluzione ed al recesso contrattuale da parte della stazione appaltante si richiamano le misure previste dal Foglio patti e condizioni.

## 20. GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia come indicato nel Capitolato Tecnico.

La fideiussione deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Per le riduzioni alla garanzia si veda l'art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016

## 21. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visionare l'apposita Scheda Informativa Privacy disponibile nella documentazione su START.

## 22. PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

In assolvimento a quanto richiesto dall'art. 29 D.Lgs. 50/2016, oltre alla piattaforma START, sul profilo di committente della Stazione appaltante, raggiungibile al sito: <https://www.comune.scandicci.fi.it/opengov/gare> saranno pubblicati:

- tutti gli atti della presente procedura (se non considerati riservati ex art. 112 o secretati ex 162) o per i quali l'accesso è differito e fino al termine del differimento;

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Mastursi.

Relativamente al diritto di accesso si applica l'art. 53 del Codice.

## **23. CODICI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante da ultimo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 24/02/2022 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti disponibili nella documentazione di gara.

## **26. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors": I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In sede di sottoscrizione del contratto l'Affidatario dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Scandicci che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

IL DIRIGENTE SETTORE 6  
Dott. Giuseppe Mastursi